Città di Soverato
Calabria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.10 Consiglio Comunale ORIGINALE
Adunanza di prima convocazione Del 29/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) TARI 2022, SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' TECNICA E CONTRATTUALE E TARIFFE TARI 2022.

L'anno duemilaventidue il giorno 29 del mese di aprile alle ore 16,20 nella sala Dott. Bruno Manti del Palazzo Municipale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato, in termini di legge ai singoli componenti, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali. Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa De Francesco Michela, con funzioni verbalizzanti (art. 97 c. 4 D.lgs. 267/2000 e s.m.i.). Il Sig. Emanuele Amoruso, assume la Presidenza e incarica il Segretario di effettuare l'appello del quale risulta:

N	**CONSIGLIERI**		Presente	Assente
1	VACCA	Daniele	SI	
2	AMORUSO	Emanuele	SI	
3	MATOZZO	Francesco		SI
4	FAZZARI	Rosaria		SI
5	PRUNESTI'	Daniela	SI	
6	MATACERA	Pascasio		SI
7	PELLEGRINO	Mariarosaria	SI	
8	ALTAMURA	Giuseppina	SI	
9	SICA	Vittorio		SI
10	MIRARCHI	Teresa Anna		SI
11	MANNINO	Giacomo	SI	
12	RANIERI	Azzurra Rita		SI

ORIGINALE

N.10 Consiglio Comunale Del 29/04/2022

Adunanza di prima convocazione **Seduta Straordinaria ed Urgente**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013, è stata istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI);

Tenuto conto che, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI;

Visto l'art. 8 del DPR 158/1999 che prescrive la determinazione della tariffa sui rifiuti in base all'approvazione del piano economico finanziario come disciplinato dall'articolo medesimo;

Considerato che:

- la tassa sui rifiuti TARI, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014, è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- la TARI è corrisposta dagli utilizzatori del servizio in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge 147/2013, il comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999, recante le "Norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio del ciclo dei rifiuti urbani";
- ad opera della L. 205/2017 comma 527, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528 «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA), con i medesimi poteri, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481 le funzioni di regolazione e controllo, nonché la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e l'approvazione delle tariffe definite;
- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";

Preso atto che:

- con la Delibera 443 del 31/10/2019, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, dall'anno 2020, i costi efficienti del servizio rifiuti devono essere elaborati sulla base del nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR**);
- con la Delibera 363 del 03/08/2021, l'Autorità ARERA ha aggiornato la metodologia di approvazione del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR-2)**, introducendo rilevanti novità quali:
- un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
- un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
- una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- l'articolo 151, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 per la fissazione del termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

Considerato che con decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2021, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022*";*

- con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024;

Rilevato che nell'art. 7 della Delibera 363/2021 l'Autorità disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario (PEF), prevedendo il coinvolgimento di tre soggetti:

− Gestore: predispone il piano economico finanziario e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente;

− Ente Territorialmente Competente (ETC): verifica e valida i dati ricevuti dai gestori, definisce i parametri/coefficienti di sua competenza, elabora il piano economico finanziario definitivo e lo trasmette ad ARERA entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022;

− Arera: salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;

Dato atto che:

- alla data odierna, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Soverato, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza di ciascuna Amministrazione Comunale;

Considerato che con la Determinazione n. 02/DRIF/2021 ARERA ha approvato gli schemi tipo costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la trasmissione all'Autorità per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Verificato che ai sensi dell'art. 4 della delibera 363/2021, la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;

Considerato che il Piano Economico Finanziario secondo il MTR-2 ARERA è il risultato di un complesso documentale acquisito nelle varie fasi della procedura di validazione e, pertanto, tutti i documenti trasmessi dai Gestori unitamente a quelli redatti in tal sede ai fini della definitiva validazione vengono quivi espressamente richiamati anche in riferimento alle relazioni tecniche ed economiche riguardanti la gestione del servizio integrato comunale dei rifiuti urbani;

Considerato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato a ditta specializzata nel settore;

Rilevato che dallo schema di piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio come da seguente tabella di riepilogo:

	2022	**2023**	**2024**	**2025**
∑T *a*	€ 1.873.121	€ 1.865.700	€ 1.865.700	€ 1.865.700
∑T*max*	€ 1.873.121	€ 1.865.700	€ 1.865.700	€ 1.865.700
Delta (∑T *a* **-∑T***max***)**	**---------**	**----------**	**----------**	**----------**
∑T*a-1*	€ 1.920.752	€ 1.873.121	€ 1.865.700	€ 1.865.700

Considerato che il rapporto tra sommatoria delle entrate tariffarie per il periodo 2022-2024 rispetta il parametro indicato nell'art. 4 del MTR-2 allegato alla Delibera Arera 363/2021;

Atteso che si ritiene non necessario procedere alla richiesta del superamento del limite alla crescita annuale, come da art. 4.5 del MTR-2 allegato alla Delibera Arera 363/2021, in quanto non si rilevano situazioni di squilibrio economico finanziario per la gestione del servizio integrato rifiuti rispetto al dato dei costi efficienti derivanti dall'applicazione del MTR-2;

Considerato che si sono applicati, per il primo biennio del periodo regolatorio 2022-2025, valori inferiori rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del MTR, ai sensi dell'art. 4.5 della Delibera Arera 443/2019, in attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, secondo il quale le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ed è comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, quivi specificando le componenti di costo ammissibili - ai sensi della disciplina tariffaria - che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;

Richiamato l'art. 1.4 della Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2021, secondo il quale dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

a) contributo del MIUR per le istituzioni statali scolastiche ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/2007;

b) le entrate effettivamente conseguite a seguito delle attività di recupero di evasione

c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

d) le ulteriori partite approvate dall'Ente Territorialmente Competente;

Atteso che il costo complessivo di gestione servizio integrato rifiuti, considerando le detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 02/DRIF/2020 ARERA, risulta essere per ciascuna annualità riferita all'intero periodo regolatorio del MTR-2:

	2022	2023	2024	2025
$\sum T_a$	€ 1.873.121	€ 1.865.700	€ 1.865.700	€ 1.865.700
zioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021	€ 14.153	€ 14.153	€ 14.153	€ 14.153
Tariffa TARI	€ 1.858.968	€ 1.851.547	€ 1.851.547	€ 1.851.547

Atteso che il suindicato costo complessivo di gestione del servizio integrato RU dovrà essere interamente coperto dalle susseguenti entrate tariffarie calcolate secondo il metodo indicato dal DPR 158/1999;

Dato atto che si procederà all'approvazione delle tariffe partendo dalle risultanze finanziarie di cui al piano oggetto del presente provvedimento;

Ritenuto di dover quindi approvare il Piano Economico Finanziario, al fine di poter garantire l'applicazione del tributo a partire dal 1° gennaio 2022;

Dato atto che tale piano è composto da una relazione tecnica descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa calcolata secondo il MTR-2 ARERA allegato alla Delibera 363/2021, la cui intera documentazione tecnica ed economica è stata acquisita nel complesso della nuova procedura di validazione del PEF e, pertanto, la medesima viene qui allegata e integralmente richiamata quale parte integrante ed essenziale della presente;

VISTA la Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha disciplinato il Testo Unico della "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), attuando l'obiettivo di "*far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando princìpi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica*", che articola i seguenti obblighi di servizio:

- per la qualità contrattuale:

  a) Gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
  b) Gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
  c) Punti di contatto con l'utente;
  d) Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti;
  e) Ritiro dei rifiuti su chiamata;
  f) Disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;

- per la qualità tecnica:

  a) Continuità e regolarità del servizio;
  b) Sicurezza del servizio.

RICHIAMATO in particolare l'articolo 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) che dispone quanto segue: *"L'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito"*;

CONSIDERATO che:

- ciascun Ente territorialmente competente (ETC) deve individuare il posizionamento nella matrice degli schemi regolatori, optando tra:

  - Schema I: livello qualitativo minimo;
  - Schema II: livello qualitativo intermedio;
  - Schema III: livello qualitativo intermedio;
  - Schema IV: livello qualitativo avanzato.

- in base al posizionamento scelto, si applicheranno i relativi obblighi di qualità contrattuale e tecnica, via via crescenti passando dal livello I al livello IV, con possibilità di determinare eventuali obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento (art. 2 deliberazione ARERA n. 15/2022; art. 3.2, Allegato A).

TENUTO CONTO che l'adeguamento agli obblighi ed il raggiungimento degli standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dallo schema della matrice regolatoria di appartenenza determinerà degli oneri da inserire nella componente "CQ" del piano finanziario 2022/2025, prevista dalla deliberazione ARERA n. 363/2021;

Ritenuto con il presente atto procedere con l'approvazione e validazione del Piano Economico Finanziario TARI anno 2022 e dello schema regolatorio per la regolazione della qualità tecnica e contrattuale;
Ritenuto procedere altresì all'approvazione delle Tariffe TARI per l'esercizio 2022 predisposte conformemente al nuovo impianto tariffario e per come meglio descritto nei prospetti allegati;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile acquisiti dai Responsabili dei Servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione Contabile dell'Ente – Verbale n. 03 in data 29/04/2022;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Con voti: favorevoli: 06;

Espressi da n.06 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa,

1. **di dare atto che:**

il costo complessivo di gestione servizio integrato rifiuti, considerando le detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 02/DRIF/2020 ARERA, risulta essere per ciascuna annualità riferita all'intero periodo regolatorio del MTR-2:

	2022	2023	2024	2025
$\sum T_a$	€ 1.873.121	€ 1.865.700	€ 1.865.700	€1.865.700
zioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021	€ 14.153	€ 14.153	€ 14.153	€ 14.153
Tariffa TARI	€ 1.858.968	€ 1.851.547	€ 1.851.547	€1.851.547

nel bilancio di previsione 2022-2024 verrà iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI a copertura del costo del servizio;

2. **di approvare e validare** il Piano Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani composto dai seguenti allegati, secondo gli schemi pubblicati con Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2021:

− All. A – Tool di Calcolo per la redazione del Piano Economico e Finanziario della *gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'intero periodo regolatorio del MTR*-2 (2022-2025);

− All. B – *Relazione di accompagnamento dell'Ente Territorialmente Competente;*

− All. C – *Dichiarazione di veridicità*

3) **di demandare** all'Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio le procedure per la trasmissione del Piano all'ARERA secondo quanto definito dalla deliberazione n. 363/2021/R/RIF e dalla determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021, dando atto che eventuali adeguamenti che dovessero emergere dall'analisi di ARERA della documentazione prodotta saranno disposti con successivo provvedimento;

4) **di determinare** gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato digestione dei rifiuti urbani secondo lo "Schema I: Livello qualitativo minimo di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio digestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.;

5) **di dare atto** che per le gestioni ricomprese nello Schema I non si prevede l'introduzione di livelli generali di qualità (art. 58.2) mentre sono vincolanti gli standard generali di qualità stabiliti all'interno del provvedimento di cui al punto precedente;

6) **di trasmettere** ai Gestori il presente atto affinché gli stessi possano provvedere alle necessarie determinazioni degli effetti incidenti sul Piano Finanziario 2022-2025 in corso di predisposizione, sulla base della scelta operata al punto precedente;

7) **di approvare** le Tariffe TARI per l'esercizio 2022 per come indicato nei prospetti allegati (Piano Tariffario TARI 2022 – All. D-E), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente, e che si riassumono per come segue:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

	Fisso €/mq	Variabile €
1 occupante	0,3882	100,5463
2 occupanti	0,4505	148,5736
3 occupanti	0,4889	177,0790
4 occupanti	0,5224	207,3119
5 occupanti	0,5272	251,1066
6 occupanti	0,5080	293,6919

CITTA' DI SOVERATO

TARIFFE TARI

ANNO 2022

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

	Attività	Tariffe Fisso €/mq	Tariffe Variab. €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,5109	1,6675
2	Cinematografi e teatri	0,3919	1,2775
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,3882	1,2795
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,6271	2,0554
5	Stabilimenti balneari	0,4083	1,3408
6	Esposizioni, autosaloni	0,4166	1,3731
7	Alberghi con ristorante	1,0712	3,5160
8	Alberghi senza ristorante	0,8624	2,8245
9	Case di cura e riposo	0,9110	2,9810
10	Ospedali	1,0483	3,4285
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,0218	3,3417
12	Banche ed istituti di credito	0,7233	2,3583
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,9064	2,9606
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,1490	3,7603
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,6729	2,1949
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,3092	4,2776
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,2314	4,0257
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,8286	2,7071
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,0483	3,4234
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,5814	1,8972
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,6271	2,0605
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub mq 5844	4,5448	14,6673
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,0650	13,2887
24	Bar, caffè, pasticceria	3,4425	11,2520
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,2339	7,3164
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,8357	6,0097
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,1568	16,3065
28	Ipermercati di generi misti	2,0050	6,5525
29	Banchi di mercato genere alimentari	5,3056	17,3638
30	Discoteche, night-club	1,2268	4,0155
31	Aree scoperte di Ristoranti trattorie, osterie, pizzerie, pu	1,5149	5,4563

8) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

9) Di dichiarare, con separata e successiva votazione unanime di uguale esito di quella precedente, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

ORIGINALE

N.10 Consiglio Comunale Del 29/04/2022

Adunanza di prima convocazione **Seduta Straordinaria ed Urgente**

IL PRESIDENTE f.to Emanuele Amoruso _____

IL SEGRETARIO f.to Dott.ssa Michela De Francesco _____

D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – art. 49 c. 1 e s.m.i. **Parere di Regolarità Tecnica:** Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica **Il Responsabile del Settore** f.to Dott. Paolo Macrina Soverato 27.04.2022	D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – art. 49 c. 1 e s.m.i. **Parere di Regolarità contabile:** Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile **Il Responsabile del Settore** f.to Dott. Paolo Macrina Soverato 27.04.2022

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- Che copia della presente deliberazione:

(x) viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal **02/05/2022** come prescritto dall'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

(x) che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **02/05/2022** dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Michela De Francesco